ASSOLOMBARDA

Regolamento

Gruppi

Approvato dal Consiglio Generale il 26 ottobre 2026

Indice contenuti

Art. 1 - Oggetto 4
Art. 2 - Scopi dei Gruppi 4
Art. 3 - Compiti dei Gruppi 4
Art. 4 - Inserimento delle imprese nei Gruppi 4
Art. 5 - Sezioni 4
Art. 6 - Filiere 5
Art. 7 - Elenco dei Gruppi, delle Sezioni e delle Filiere 6
Art. 8 - Elencazione degli organi 7
Art. 9 - Assemblea del Gruppo 7
Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea 7
Art. 11 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea 7
Art. 12 - Compiti dell'Assemblea 8
Art. 13 - Elezioni dei Consiglieri del Gruppo 9
Art. 14 - Sostituzione dei Consiglieri 10
Art. 15 - Convocazione del Consiglio 10
Art. 16 - Costituzione e deliberazioni del Consiglio 10
Art. 17 - Funzioni del Consiglio 11
Art. 18 - Componenti del Consiglio Generale dell'Associazione 12
Art. 19 - Presidente e Vice presidenti del gruppo 12
Art. 20 - Rinvio 13
ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO GRUPPI 14

Art. 1 - Oggetto

Il Regolamento disciplina il funzionamento dei Gruppi previsti dall'articolo 44 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 2 - Scopi dei Gruppi

1. I Gruppi esprimono la volontà delle imprese che vi appartengono e ne rappresentano le esigenze negli Organi dell'Associazione.
2. Sono il canale principale per partecipare alla vita dell'Associazione, accedere agli Organi associativi e assicurare che l'attività dell'Associazione risponda alle esigenze della base associativa.
3. I Gruppi sono individuati sulla base delle attività svolte dalle imprese, aggregate per settori omogenei o affini, quando la rilevanza delle stesse, per numero o per totale dei dipendenti o per quote significative di mercato, sia tale da richiedere una specifica organizzazione rappresentativa.

Art. 3 - Compiti dei Gruppi

1. Compiti primari dei Gruppi sono:
   a. concorrere al raggiungimento e alla diffusione fra le imprese degli obiettivi strategici e delle linee di indirizzo indicati nel programma della Presidenza dell'Associazione;
   b. partecipare ai Gruppi Tecnici costituiti nell'ambito delle deleghe tematiche assegnate ai Componenti del Consiglio di Presidenza dell'Associazione;
   c. promuovere e consolidare la vita associativa e la comunicazione fra le imprese associate;
   d. interagire con le altre articolazioni e componenti dell'Associazione;
   e. interagire con le Associazioni di categoria, anche in relazione all'articolazione dei Gruppi in Sezioni e/o Filiere;

Art. 4 - Inserimento delle imprese nei Gruppi

Le imprese che aderiscono all'Associazione sono inserite in un Gruppo sulla base dell'attività svolta, con possibilità di inserimento anche in un ulteriore Gruppo per interessi di mercato e/o di contrattazione collettiva applicata. In questo caso i dipendenti saranno imputati nei due Gruppi al cinquanta per cento in via preferenziale; in ogni caso, la percentuale di dipendenti attribuiti ad un Gruppo non potrà essere inferiore al dieci per cento. In fase di adesione l'impresa, su base volontaria, potrà essere inserita anche nelle filiere prescelte.

Art. 5 - Sezioni

1. Le Sezioni sono articolazioni dei Gruppi.
2. La costituzione di Sezioni è subordinata alla concorrenza dei seguenti requisiti:
   a. richiesta delle imprese interessate, presentata al Presidente del Gruppo;
   b. significatività/rappresentatività della Sezione;

c. deliberazione del Consiglio del Gruppo;

d. approvazione della proposta da parte del Consiglio Generale dell'Associazione.

3. Le Sezioni sono sempre costituite quando due o più Gruppi si uniscono in un solo Gruppo; in questi casi si costituiscono tante Sezioni quanti sono i Gruppi che si sono uniti, salvo che il Consiglio Generale non deliberi una fusione per incorporazione, senza costituzione di Sezioni.

4. Ogni Gruppo può avere al massimo cinque Sezioni, salva diversa determinazione del Consiglio Generale in caso di fusione fra più Gruppi.

5. Ogni Sezione ha un numero minimo di Consiglieri pari al dieci per cento del totale dei Consiglieri spettanti al Gruppo (quota di riserva). L'Assemblea del Gruppo elegge i Consiglieri sulla base di una lista unica, nella quale sono riportate tutte le candidature pervenute, e le imprese possono esprimere le preferenze senza vincoli di Sezione. Se i Consiglieri di una Sezione sono eletti in misura inferiore alla quota di riserva, la stessa viene raggiunta con il primo dei non eletti fino a concorrenza della quota, con conseguente scorrimento verso il basso degli altri candidati in graduatoria.

6. Il numero dei componenti del Consiglio Generale spettante ad ogni Gruppo è ripartito fra le Sezioni in base al peso contributivo delle stesse. Se la percentuale è inferiore a uno, la Sezione è comunque rappresentata in Consiglio Generale; negli altri casi l'arrotondamento all'unità superiore è attuato, se necessario, in favore della Sezione che ha riportato la frazione decimale più elevata. Il Consiglio del Gruppo elegge i rappresentanti in Consiglio Generale sulla base di una lista unica, nella quale sono riportate tutte le candidature pervenute, e i Consiglieri esprimono le preferenze senza vincolo di Sezione. Per assicurare che ogni Sezione abbia il numero di rappresentanti corrispondente al proprio peso contributivo, si applica la regola dello scorrimento in graduatoria.

7. Ogni Sezione è presieduta da un Vice Presidente del Gruppo, eletto dalla Sezione, o dal Presidente del Gruppo stesso; in Consiglio Generale è rappresentata personalmente, senza possibilità di delega, dal Vice Presidente o dal Presidente del Gruppo. Se il Gruppo ha più Sezioni e un solo componente del Consiglio Generale, il Presidente del Gruppo rappresenta in Consiglio Generale anche la Sezione di appartenenza, qualora non ne abbia già il coordinamento, e il Vice Presidente o i Vice Presidenti che presiedono l'altra o le altre Sezioni partecipano al Consiglio Generale in rappresentanza delle stesse.

8. Il Consigliere partecipa alle riunioni di Sezione personalmente o, in caso di impedimento, tramite una persona delegata per iscritto a rappresentarlo.

9. Le Sezioni operano senza formalità sotto il coordinamento di colui che la presiede.

Art. 6 – Filiere

1. Il Consiglio Generale dell'Associazione, su proposta congiunta dei Vice Presidenti con deleghe ai Rapporti economici e all'Organizzazione, può individuare fra la base associativa, articolata nei diversi Gruppi, Filiere produttive che richiedano una organizzazione rappresentativa specifica in base alla loro rilevanza. A questi fini è necessario che:

   a. la Filiera sia significativa per l'economia e l'occupazione del territorio;

b. le imprese associate siano adeguatamente rappresentative della Filiera per numero di imprese, dipendenti, quote di mercato;

c. le imprese associate rappresentative della Filiera appartengano a più Gruppi.

2. Ogni Filiera è rappresentata da un massimo di tre Consiglieri per ogni Gruppo, eletti nell'ambito delle rispettive Assemblee di Gruppo. A questo fine l'impresa, previa dichiarazione motivata di appartenenza volontaria a una o più Filiere, può presentare la stessa candidatura per la carica di Consigliere del Gruppo e quella di rappresentante della/e Filiera/e. Per l'elezione dei rappresentanti di Filiera l'Assemblea procede ad una seconda votazione subito dopo l'elezione dei Consiglieri e sono eletti i Consiglieri che hanno ottenuto più voti fino ad un massimo di tre Consiglieri per ogni Filiera.

3. Nel caso in cui per qualsiasi motivo, l'Assemblea del Gruppo non elegga tutti e tre i Consiglieri all'interno di ogni Filiera o nel caso in cui escano dal Consiglio per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri eletti rappresentanti di Filiera dall'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6, il Consiglio del Gruppo potrà eleggere al suo interno i propri rappresentanti in ogni Filiera fino al raggiungimento del numero massimo dei rappresentanti spettanti al Gruppo.

4. Il rappresentante di Filiera eletto dall'Assemblea o dal Consiglio del Gruppo partecipa alle riunioni di Filiera personalmente o, in caso di impedimento, tramite una persona delegata per iscritto a rappresentarlo, anche mediante comunicazione di posta elettronica.

5. La Filiera elegge al proprio interno un Coordinatore, con le stesse regole previste per l'elezione del Presidente del Gruppo. Il Coordinatore rappresenta, senza possibilità di delega, la Filiera nel Consiglio Generale dell'Associazione, nei rapporti interni, e le esigenze della stessa Filiera nelle sedi esterne, secondo le previsioni dello Statuto e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

6. In caso di sostituzione di un Consigliere eletto anche quale rappresentante di Filiera, la sostituzione opererà per entrambe le cariche se sarà confermato tale intendimento; diversamente, il Consiglio del Gruppo eleggerà altro rappresentante tra i Consiglieri.

7. I lavori delle Filiere sono organizzati senza formalità in modo da garantire la più ampia partecipazione della base associativa e la massima interazione con la governance dell'Associazione, il tessuto produttivo e istituzionale del territorio e i processi di internazionalizzazione dell'economia.

Art. 7 - Elenco dei Gruppi, delle Sezioni e delle Filiere

I Gruppi, le Sezioni e le Filiere in cui attualmente si articola l'Associazione sono indicati nell'allegato 1.

Art. 8 - Elencazione degli organi

Gli organi del Gruppo sono:

a. l'Assemblea;

b. il Consiglio;

c. il Presidente, il Vice o i Vice Presidenti, tra cui i Presidenti di Sezione.

Art. 9 - Assemblea del Gruppo

L'Assemblea del Gruppo è composta da tutte le imprese associate appartenenti al Gruppo stesso, rappresentate ai sensi del vigente Statuto dell'Associazione.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente del Gruppo convoca l'Assemblea di norma una volta all'anno o quando il Consiglio lo ritenga necessario, fermo restando quanto previsto dall'art. 43 dello Statuto.
2. La convocazione è inviata, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse ai sensi dell'art. 43 dello Statuto.
4. Il Consiglio del Gruppo deve essere rinnovato ogni 4 anni, salvo diversa determinazione del Consiglio Generale in caso di operazioni/eventi straordinari. L'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri dei Gruppi si riunisce quindi entro la fine del mese di novembre dell'anno delle elezioni e la relativa convocazione è inviata almeno trenta giorni prima affinché le imprese possano presentare le candidature. Il Consiglio eletto dall'Assemblea si riunisce per i successivi adempimenti (elezione Presidente, Vicepresidenti/Presidenti di Sezione e componenti del Consiglio Generale) entro la fine del mese di novembre.

Art. 11 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo in carica.
2. I voti in Assemblea sono assegnati secondo meccanismi di progressione geometrica, con arrotondamento per eccesso alla frazione superiore alla metà:
   a. fino all'ammontare del **contributo minimo** sarà assegnato 1 voto;
   b. **dal contributo minimo +1 fino a 10 volte:**

$$\frac{\text{contributo dovuto}}{\text{contributo minimo}} = \text{VOTI}$$

   c. **da 10 volte +1 fino a 100 volte il contributo minimo:**

$$\frac{\text{contributo dovuto}}{\text{contributo minimo + 15\% del contributo minimo}} = \text{VOTI}$$

   d. **da 100 volte +1 fino a 300 volte il contributo minino:**

$$\frac{\text{contributo dovuto}}{\text{contributo minimo + 30\% del contributo minimo}} = \text{VOTI}$$

   e. **oltre 300 volte:**

$$\frac{\text{contributo dovuto}}{\text{contributo minimo + 45\% del contributo minimo}} = \text{VOTI}$$

3. I dati di riferimento sono di norma quelli al 31 dicembre dell'anno antecedente l'Assemblea. I soci iscritti in corso d'anno, per i quali si sia perfezionata la domanda di adesione prima della data dell'Assemblea del Gruppo, hanno diritto ad 1 voto e all'elettorato attivo e passivo. I soci aggregati hanno diritto ad 1 voto senza possibilità di elettorato passivo.

   Le imprese nei cui confronti sono in corso provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea.
   I rappresentanti di imprese non in regola con gli obblighi contributivi possono partecipare all'Assemblea senza elettorato attivo e passivo e senza possibilità di intervenire nella discussione. La regolarizzazione contributiva può avvenire entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea e dà diritto all'elettorato attivo e ad intervenire nella discussione.
4. Il criterio per la determinazione del numero dei voti si applica alle singole imprese, separatamente considerate, anche quando esse siano controllate da un'unica capogruppo.
5. Per la validità dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno il 10% dei voti esercitabili (ai sensi dell'art. 39 dello Statuto).

6. I rappresentanti delle imprese di cui all'articolo 34, comma 2 dello Statuto, possono conferire per iscritto delega di voto in Assemblea a rappresentanti di altre imprese ovvero a soggetti non aventi tali requisiti se appartenenti alla medesima azienda. La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee. Nessuno può esprimere il voto per più di un'impresa oltre a quella di appartenenza, fatta eccezione per le imprese facenti capo ad uno stesso gruppo societario, per le quali è ammessa la pluralità di deleghe. I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola.
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 38 dello Statuto, il Presidente adotta il sistema di votazione scegliendolo fra alzata di mano, appello nominale e scrutinio segreto; quest'ultimo è obbligatorio per le nomine e le deliberazioni su persone.
8. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche, mentre si rilevano le schede nulle.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Gruppo:

   a. esprime pareri e delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il settore di appartenenza e gli interessi delle imprese che ne fanno parte;

   b. determina il numero dei Consiglieri spettanti al Gruppo;

   c. elegge i Consiglieri del Gruppo e i rappresentanti delle filiere;

   d. ratifica le deliberazioni del Consiglio del Gruppo su eventuali contributi aggiuntivi finalizzati, sentito il parere vincolante del Consiglio di Presidenza dell'Associazione (art. 44 dello Statuto);

   e. approva i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro di cui all'articolo 17, lettera i).

Art. 13 - Elezioni dei Consiglieri del Gruppo

1. Ogni Gruppo ha un numero di Consiglieri pari a:
   - un massimo di 10 Consiglieri fino a 5.000 dipendenti;
   - un massimo di 20 Consiglieri fino a 15.000 dipendenti;
   - un massimo di 30 Consiglieri fino a 50.000 dipendenti:
   - un massimo di 40 Consiglieri oltre i 50.000 dipendenti.
2. Le imprese possono candidare propri rappresentanti aventi i requisiti di cui all'articolo 34 dello Statuto non oltre i 10 giorni antecedenti le elezioni, salvo il caso in cui i seggi spettanti non siano arrivati a totale copertura. Le candidature saranno riportate nelle schede di votazione previa verifica di validità. Il numero dei candidati deve essere superiore al numero di seggi da ricoprire; occorre attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. In caso di oggettiva impossibilità l'organo elettivo, su proposta del relativo Presidente, adotta una delle seguenti misure: riduzione proporzionale dei seggi disponibili, predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, votazione su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi (art. 36 dello Statuto).
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a due terzi dei seggi da coprire; le schede con un numero superiore sono nulle.
4. In caso di parità di voti, si ripete immediatamente la votazione; se il risultato della votazione è ancora di parità, è convocata una nuova riunione per la ripetizione della votazione; se alla terza votazione il risultato è ancora di parità, le candidature si intendono respinte.
5. I Consiglieri durano in carica quattro anni con possibilità di due ulteriori rielezioni consecutive. Sono ammesse ulteriori elezioni dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata di un mandato.
6. Nel Consiglio di Gruppo è garantita la rappresentanza delle grandi/medie imprese e della piccola industria; entrambe hanno diritto ad almeno il 30% dei Consiglieri spettanti al Gruppo. Se i Consiglieri sono eletti in misura inferiore alla quota di riserva, la stessa viene raggiunta con il primo dei non eletti fino alla sua concorrenza, con conseguente scorrimento verso il basso degli altri candidati in graduatoria.

Art. 14 - Sostituzione dei Consiglieri

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, sostituisce il Consigliere che nel corso del mandato sia cessato dall'incarico per qualsiasi ragione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto con le seguenti modalità:
   - se l'impresa interessata fa richiesta di sostituzione, il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio, con voto palese, l'avvenuta sostituzione, salvo richiesta di scrutinio segreto anche da parte di un solo Consigliere;
   - negli altri casi, il Consiglio, su proposta del Presidente, sostituisce il Consigliere mediante cooptazione o il subentro dei primi dei non eletti. In caso di subentro dei primi dei non eletti, a parità di voti subentra il non eletto con maggiore anzianità associativa.

2. I Consiglieri eletti in sostituzione cessano dalla carica alla scadenza naturale del Consiglio.

3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio non è delegabile.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio del Gruppo con avviso inviato, con posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, in caso di urgenza almeno 48 ore prima. Il Presidente può integrare l'ordine del giorno fino a 48 ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali (diversi dalla cooptazione di rappresentanti della stessa impresa).

2. L'avviso deve indicare luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio del Gruppo si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Qualora il Gruppo sia articolato in Sezioni, il Consiglio si riunisce di norma due volte all'anno. Il Consiglio del Gruppo si riunisce altresì ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente del Gruppo o lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 16 - Costituzione e deliberazioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Gruppo e sono valide se è presente almeno un quinto dei Consiglieri, con arrotondamento della frazione decimale per eccesso se pari o superiore alla metà, per difetto se inferiore (ai sensi art. 39 dello Statuto).

2. Le riunioni sono valide anche se i Consiglieri che intervengono sono dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento e che, nell'ipotesi in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto, siano predisposte modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

3. Ciascun Consigliere ha diritto a un voto.

4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti, tenendo conto di astenuti e schede bianche.

5. Per l'elezione del Presidente, occorre conseguire almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, si computano invece le schede nulle. Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum necessario, si applicano le norme previste per la designazione del Presidente dell'Associazione in Consiglio Generale.

6. Per le nomine e le deliberazioni su persone si vota a scrutinio segreto, salvo quanto disposto all'art.14, comma 1, primo alinea, del presente Regolamento.

7. Delle riunioni e delle deliberazioni è redatto verbale.

Art. 17 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio del Gruppo ha le seguenti funzioni:

   a. eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
   b. eleggere, su proposta del Presidente, il o i Vice Presidenti spettanti al Gruppo, in aggiunta al/ai Vice Presidente/i eletto/i dalla/e Sezione/i (articolo 5, comma 7); ogni Gruppo ha diritto

ad un massimo di cinque Vice Presidenti, in ragione di uno ogni 5.000 dipendenti, o frazione, delle imprese che fanno parte del Gruppo;

c. eleggere i componenti del Consiglio Generale dell'Associazione di provenienza dai Gruppi (articolo 44 dello Statuto);
d. designare i rappresentanti del Gruppo in enti, organi o commissioni,
e. rappresentare le necessità del settore agli Organi dell'Associazione secondo le decisioni adottate dall'Assemblea del Gruppo;
f. disporre dell'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 44, comma 7, dello Statuto, sottoponendo le proprie decisioni alla ratifica dell'Assemblea del Gruppo;
g. esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle domande di ammissione all'Associazione delle imprese del Gruppo (articolo 6, comma 3 dello Statuto);
h. esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla richiesta di scorporo dal proprio Gruppo o di fusione di più Gruppi;
i. negoziare con le Organizzazioni sindacali, nell'ambito delle competenze statutariamente definite e tramite Consiglieri specificamente incaricati, i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al Gruppo. Il ricorso a tale ambito di contrattazione è possibile esclusivamente nel caso in cui a livello confederale non sia prevista contrattazione nazionale collettiva di lavoro ovvero nel caso in cui vi sia uno specifico rinvio da parte del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. I contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro hanno efficacia se approvati dall'Assemblea del Gruppo e ratificati dal Consiglio Generale dell'Associazione, la quale ne autorizza la sottoscrizione vincolante da parte del Presidente o di un Vice Presidente del Gruppo stesso;
j. emanare, nell'ambito delle direttive generali dell'Associazione, le norme e le istruzioni di carattere generale che i componenti del Gruppo sono tenuti ad osservare;
k. deliberare la decadenza dagli Organi del Gruppo, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
l. esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente del Gruppo o dal Presidente dell'Associazione.

Art. 18 – Componenti del Consiglio Generale dell'Associazione

1. Ai sensi degli artt. 17 e 18 dello Statuto, i componenti del Consiglio Generale durano in carica quattro anni (mandato) con possibilità di norma di due ulteriori elezioni consecutive; ai sensi dell'art. 44, a partire dal 2020, ogni biennio viene effettuato il ricalcolo del numero di componenti spettante ad ogni Gruppo.

   Relativamente al **ricalcolo biennale** dei componenti aggiunti spettanti al gruppo, nel rispetto di quanto previsto per le Sezioni (articolo 5, comma 5):

   - in caso di necessità di **riduzione del numero**, escono dal Consiglio Generale i Consiglieri eletti che hanno preso meno voti; in caso di parità di voti di questi ultimi, esce dal Consiglio Generale chi ha minore anzianità associativa;
   - in caso di necessità di **aumento del numero**, entrano in Consiglio Generale i Consiglieri candidati al Consiglio Generale e non eletti che hanno ricevuto più voti; in caso di parità di voti di questi ultimi, entra in Consiglio Generale chi ha maggiore anzianità associativa; se i Consiglieri non eletti non sono in numero sufficiente, per il residuo numero si procede ad elezione in Consiglio.

2. Sono da considerarsi componenti del Consiglio Generale, in via prioritaria, il Presidente e i Vice Presidenti del Gruppo; se il numero dei componenti del Consiglio Generale spettante al Gruppo è inferiore a quello dei Vice Presidenti, il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, il o i Vice Presidenti che assumeranno l'incarico di componente aggiunto.
3. Il componente del Consiglio Generale non può rappresentare più di un Gruppo.
4. In caso di fusione di più Gruppi, il Presidente e gli eventuali componenti aggiunti dei Gruppi interessati mantengono, fino a scadenza del loro mandato, la carica ricoperta nel Consiglio Generale dell'Associazione. In caso di scorporo, si ridetermina il numero di componenti nel Consiglio Generale che spettano al Gruppo scorporato e al Gruppo originario e i rispettivi Consigli eleggono i componenti del Consiglio Generale.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidenti del Gruppo

1. Il Presidente del Gruppo è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo ed è espressione unitaria di tutte le imprese del Gruppo stesso. Per l'accesso alla carica di Presidente è richiesta, laddove applicabile, l'adesione dell'impresa a tutte le componenti del sistema confederale di riferimento, ai sensi dell'art. 34 comma 3 dello Statuto.
2. Il Presidente rappresenta il Gruppo nei rapporti interni e le esigenze dello stesso nelle sedi esterne, secondo le previsioni dello Statuto e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.
3. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dagli Organi dell'Associazione.
4. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo egli è sostituito in ogni sua funzione e compito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo si procederà a nuove elezioni e il Presidente eletto durerà in carica fino alla naturale scadenza del suo predecessore.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni, con possibilità di un'ulteriore rielezione consecutiva. Sono ammesse ulteriori elezioni dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata di un mandato.
6. I Vice Presidenti durano in carica quattro anni, con possibilità di un'ulteriore rielezione consecutiva. Sono ammesse ulteriori elezioni dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata di un mandato.
7. Il Presidente di Sezione rappresenta la Sezione stessa nei rapporti interni ed esterni, in accordo con il Presidente del Gruppo e le linee generali definite nell'ambito del Gruppo stesso, in conformità alle previsioni statutarie.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano le norme dello Statuto dell'Associazione.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO GRUPPI

Art. 7 - Elenco dei Gruppi, delle Sezioni e delle Filiere

GRUPPI E SEZIONI

1. Alimentazione

2. Chimici
Sezioni:
• Chimici
• Cosmetica
• Terapie e Tecnologie per la Vita

3. Design e Arredo

4. Energia

5. Gomma-Plastica
Sezione:
• Packaging

6.Innovation Services
Sezioni:
• Connecting Services
• Digital Services
• Engineering Services
• Industrial Services
• Professional Services

7. Meccatronici

8. Media, Comunicazione e Spettacolo
Sezioni:
• Editoria e Comunicazione
• Entertainment
• Servizi per la Comunicazione d'Impresa

9. Moda

10. Sanità

11. Trasporti, Logistica e Infrastrutture

12. Turismo
Sezione :
• Hospitality

FILIERE

1. Agroalimentare
2. Attrattività
3. Automotive
4. Energy Sustainable Global Chain
5. Largo Consumo
6. Silver Economy and Longevity
7. Spazio Costruito
8. Difesa e Space Economy

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it